



COMUNE DI BONORVA

PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.bonorva.ss.it

***Regolamento Comunale
per i servizi di Polizia Mortuaria e dei
Cimiteri***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 4

Del 25 Gennaio 2012

*Il Sindaco
Senes Giammario*

*Il Segretario Generale
Dr.ssa Manconi Tomasina*

DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 COMPETENZE.....	4
ART. 3 RESPONSABILITÀ.....	4
ART. 4 SERVIZI FUNEBRI.....	4
ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	4
ART. 6 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE	5
ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE	5
ART. 8 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.....	5
ART. 9 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI	5
ART. 10 AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO	5
ART. 11 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO.....	5
ART. 12 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO.....	5
TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI.....	6
ART. 13 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI.....	6
ART. 14 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE.....	7
ART. 15 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO	6
ART. 16 AUTOFUNEBRI.....	6
ART. 17 DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO	6
ART. 18 TRASPORTO DI SALME E CADAVERI.....	6
ART. 19 TRASPORTO DI CENERI E RESTI	7
CIMITERI	8
ART. 20 CIMITERI DEL COMUNE.....	7
ART. 21 COMPETENZE E TARIFFE	7
ART. 22 AMMISSIONE NEI CIMITERI.....	7
ART. 23 ORARIO DEI CIMITERI.....	7
ART. 24 REPARTI SPECIALI.....	8
ART. 25 DEPOSITO PROVVISORIO.....	7
ART. 26 OSSARIO COMUNE	8
ART. 27 CINERARIO COMUNE.....	8
ART. 28 OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI.....	8
ART. 29 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	8
ART. 30 INUMAZIONE.....	9
ART. 31 CIPPO	9
ART. 32 TUMULAZIONE.....	9
ART. 33 AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE	9
ART. 34 AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARINI/CINERARI.....	9
ART. 35 ESTUMULAZIONI ORDINARIE.....	10
ART. 36 ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	9
ART. 37 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.....	9
ART. 38 TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	10
ART. 39 OGGETTI DA RECUPERARE.....	10
ART. 40 INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI.....	10
ART. 41 SMALTIMENTO RIFIUTI	101
ART. 42 MODALITÀ DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE	12
CONCESSIONI.....	13
ART. 43 CONCESSIONE DI AREE.....	13
ART. 44 CONCESSIONE IN USO DI MANUFATTI.....	13
ART. 45 CONCESSIONE DI LOCULI	13
ART. 46 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	13
ART. 47 RINUNCIA DI AREE E MANUFATTI IN CONCESSIONE	133
ART. 48 DURATA DELLE CONCESSIONI E LORO RINNOVO	13
ART. 49 SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI	13
ART. 50 RETROCESSIONI.....	13
ART. 51 ESTINZIONE	144
ART. 52 REVOCA	144
ART. 53 DECADENZA	14
ART. 54 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE	15
ART. 55 PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.....	155
ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	16

ART. 56 GESTIONE DEL SERVIZIO	16
CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI	16
ART. 57 CREMAZIONE.....	16
ART. 58 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	16
ART. 59 URNE CINERARIE	16
ART. 60 INUMAZIONE DELLE CENERI	16
ART. 61 FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE	16
ART. 62 RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI.....	16
ART. 63 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE	17
ART. 64 MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI	17
ART. 65 DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE	17
ART. 66 COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE	17
ART. 67 FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE.....	17
ART. 68 TARIFFA	18
ART. 69 SANZIONI	18
ART. 70 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE	18
ART. 71 REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI.....	18
ART. 72 AFFIDAMENTO CENERI	18
NORME TECNICHE-IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	20
ART. 73 ACCESSO AL CIMITERO	20
ART. 74 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE.....	20
ART. 75 INTRODUZIONE E DEPOSITO DEI MATERIALI.....	19
ART. 76 ORARIO DI LAVORO	20
ART. 77 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.....	20
ART. 78 IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI	19
DECORO.....	20
ART. 79 DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE	19
ART. 80 DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI	19
ART. 81 DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO	20
ART. 82 EPIGRAFI.....	20
ART. 83 MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI	20
ART. 84 PUBBLICITÀ NELLE PERTINENZE CIMITERIALI.....	20
DISPOSIZIONI FINALI.....	22
ART. 85 NORME INCOMPATIBILI.....	22
ART. 86 SANZIONI.....	22
ART. 87 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	22
ART. 88 RINVIO DINAMICO	22
ART. 89 ENTRATA IN VIGORE	22

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS. 27/07/1934 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, il DM del 30/03/1998 la Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la L. 28/02/2001 n. 26 e s.m.i. e la L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e DPR 15/07/2003 n. 254 i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

- a) alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
- b) ai trasporti e onoranze funebri;
- c) alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali ed impianti annessi;
- d) alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
- e) alla costruzione di sepolcri privati;
- f) alla cremazione;
- g) al servizio illuminazione elettrica votiva;
- h) ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le presenti norme hanno efficacia generale per il territorio del Comune di Bonorva.

ART. 2 **COMPETENZE**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria, la manutenzione, custodia e gli altri servizi cimiteriali possono essere gestiti attraverso forme di gestione diretta o indiretta, tramite esternalizzazione a terzi, secondo le forme previste dalla legge.

ART. 3 **RESPONSABILITÀ**

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

ART. 4 **SERVIZI FUNEBRI**

1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Coordinatore Sanitario della A.S.L.;
- d) i trasporti in ambito comunale di persone defunte e se esistente di famiglia/aventi titolo "indigenti";
- e) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali in cinerario comune;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la fornitura con le operazioni connesse del feretro, la cremazione o l'inumazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa ai sensi del successivo articolo, (qualificati "indigenti" ai sensi di legge), sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3. Tutti i/le servizi/operazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe periodicamente determinate con delibera di giunta municipale, tenendo conto dei costi dei servizi stessi e delle disposizioni legislative in materia di norme finanziarie e tariffarie.

4. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.

5. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:

- a) il coniuge,
- b) i figli;
- c) i genitori;
- d) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.

6. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

ART. 5 **ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.**

1. Presso gli Uffici dell'Area Tecnica è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90, da compilare cronologicamente su supporto cartaceo o informatico, a cura degli addetti ai servizi cimiteriali, i quali forniranno informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti nell'ufficio di cui al 1 comma e nel cimitero: a) orari di apertura e chiusura dei cimiteri; b) copia del presente Regolamento; c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

3. Sono altresì a disposizione del pubblico: a) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo; b) l'elenco dei manufatti cimiteriali per i quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico,

ai sensi della Legge n.241/90.

ART. 6 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE.

1. Il Responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia, adotterà tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di utocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio, ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi.

2. A tale obiettivo sono obbligati attendere anche eventuali Concessionari della gestione dei servizi cimiteriali.

ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione presso la camera mortuaria nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia.

ART. 8 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 9 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le caratteristiche, previste dalla normativa vigente, per le diverse tipologie di trasporto.

ART. 10 AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che

l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.

2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.

3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda A.S.L..

ART. 11 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute): tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepolitura).

2. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepolitura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 12 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

ART. 13 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco.

2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. 267/2000. Le Imprese Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento possono esercitare il trasporto purchè in possesso della prescritta autorizzazione.

3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

ART. 14 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.

2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:

- a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda A.S.L.;
- b) i trasporti di cadaveri per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto;

4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati.

6. E' sempre consentito effettuare una sosta presso la Chiesa prima del trasporto presso il cimitero.

7. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei

Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

ART. 15 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate.

2. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
- c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
- d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.

3. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

4. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

ART. 16 AUTOFUNEBRI

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".

2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R.n.285/90.

3. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro.

ART. 17 DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.

2. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al gestore dei servizi cimiteriali.

ART. 18 TRASPORTO DI SALME E CADAVERI –

1. Il trasporto di salme e cadaveri, nonché di cadaveri di persone decedute per malattie infettive – diffuse o di cadaveri, portatori di radioattività, nonché di cadaveri dall'estero o per l'estero avviene

nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa di riferimento vigente.

ART. 19 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi della normativa vigente.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

CIMITERI

ART. 20 CIMITERI DEL COMUNE

1. Il Comune di Bonorva è caratterizzato dalla presenza di n. 1 Cimitero Comunale.

ART. 21 COMPETENZE E TARIFFE

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco, salvo le competenze di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

3. Al personale addetto al cimitero, sia esso alle dipendenze del Comune o di ditte esterne autorizzate, sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.

4. Salvo quanto stabilito dagli artt.102 e 105 del D.P.R. n.285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.

5. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con provvedimento dell'Amministrazione.

ART. 22 AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Bonorva ;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
- d) aventi il coniuge o i parenti fino al 6° grado, residenti nel Comune.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

3. La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nei limiti della disponibilità o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Bonorva.

ART. 23 ORARIO DEI CIMITERI

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco;

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. La permanenza nel cimitero dei visitatori, al di fuori dell'orario di visita, non è consentita.

ART. 24 REPARTI SPECIALI

1. All'interno del cimitero comunale è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a religioni diverse da quella cattolica o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici di norma vengono inumati in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

ART. 25 DEPOSITO PROVVISORIO

1. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.

2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:

- a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari;
- d) Nel caso in cui venga presentata apposita richiesta urgente, a seguito di decesso improvviso.
4. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.
5. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo.
6. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.

ART. 26 OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

ART. 27 CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero può essere istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

ART. 28 OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI.

1. Il personale che svolge servizio all'interno del cimitero deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

- a) tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno del cimitero;
- b) fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
- c) vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento;
- d) trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

2. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato :

- a) tenere contegno chiassoso;
- b) entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi
- e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f) fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;
- g) eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
- h) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni; svolgere qualsiasi attività commerciale
- i) l'accattonaggio

3. Chiunque non rispetti all'interno del cimitero le disposizioni di cui sopra o che comunque tenga un comportamento scorretto e offensivo verso il culto dei morti o pronuncii discorsi, frasi offensive, viene diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 29 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità di servizio nell'arco di almeno un decennio come previsto dall'art. 58 del D.P.R. 285/90.

ART. 30 INUMAZIONE

1. Le sepolture in terra si distinguono in:

- a) sepolture in campo comune,
- b) sepolture in campo giardino (area concessa a privati).

2. Le prime hanno una durata di 99 (novantanove) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente. Le seconde hanno una durata superiore e vengono assegnate in concessione previo pagamento di relativa tariffa.

3. Le misure della fossa d'inumazione sono quelle previste dalla normativa vigente, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l'adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere, interventi che devono essere autorizzati previo parere dell'U.F. Igiene e Sanità Pubblica.

ART. 31 CIPPO

1. Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo, deve essere indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo, e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, può intervenire rimuovendo gli elementi pericolanti, previa diffida, anche ad uno solo degli eventuali discendenti degli intestari, che viene pubblicata in conformità all'art. 63 del D.P.R. 285/90. Rimane salvo il diritto di rivalsa economica opportunamente valutata del Comune.

ART. 32 TUMULAZIONE

1. Sono soggetti a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (solo per concessioni di tale natura precedenti il 1975) le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

3. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo quanto stabilito nella sezione relativa al decoro del presente regolamento.

ART. 33 AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel mese di dicembre di ogni anno viene redatto a cura del Servizio cimiteriale il piano di esumazioni ordinarie per l'anno successivo.

2. È compito del Responsabile dei servizi cimiteriali registrare le operazioni cimiteriali, svolgentisi nel territorio del Comune, avvalendosi anche di sistemi informatici.

3. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo pretorio ed in una bacheca nel cimitero con sufficiente anticipo.

ART. 34 AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARINI/CINERARI

1. Nel mese di gennaio di ogni anno viene redatto il piano di estumulazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente non soggette a proroga.

2. L'estumulazione avviene in base alla programmazione operativa concordata con l'eventuale gestore dei servizi cimiteriali.

3. L'estumulazione sarà preceduta da avviso inviato a mezzo lettera al recapito dell'intestatario del loculo risultante in atto di concessione od a quello diverso risultante da variazioni.

ART. 35 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90, cioè dieci anni.

2. Le esumazioni si eseguono allo scadere del periodo di rotazione.

3. Le esumazioni ordinarie si eseguono nei mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre compresi, escludendo di norma i mesi di dicembre e gennaio e quelli di luglio e agosto. Durante il periodo di esclusione possono essere effettuate le esumazioni ordinarie, per esigenze straordinarie di servizio.

ART. 36 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettati dalla normativa nazionale agli artt: 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Non si rilasciano autorizzazioni ad esumazioni straordinarie per destinare i resti alla inumazione in altro cimitero comunale.

ART. 37 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono ordinate con provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali.

2. Le estumulazioni ordinarie a richiesta degli aventi diritto non necessitano di provvedimento autorizzativo e vengono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa.

3. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

4. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite se trattasi di concessioni perpetue o prima della scadenza della concessione su richiesta dei familiari se concessioni novantanovenali.

5. Sono straordinarie quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

6. I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale stesso come stabilito in provvedimento.

7. È consentita la cremazione delle ossa.

8. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale appositamente incaricato.

9. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per il periodo stabilito con provvedimento di cui al comma 1, previa debita apertura della cassa metallica.

10. In presenza di situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o ordini di servizio, laddove necessitassero particolari cautele igienico-sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere del Responsabile dell' U. O. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L.

11. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali su espressa delega del Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.

12. L'estumulazione straordinaria del feretro avviene dietro pagamento della apposita tariffa ed è regolamentata con provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali.

13. Il Responsabile dei servizi cimiteriali, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:

- a) traslazione in altra sepoltura per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti o affini sino al sesto grado ad un loculo multiplo, purché una delle salme sia titolare di concessione di destinazione. Il convivente legato da vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
- b) collocazione in tomba di famiglia;
- c) cremazione.

ART. 38 TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. E' gratuita la collocazione dei resti ossei o delle ceneri in ossario o cinerario comune.

3. Le estumulazioni ordinarie al termine del periodo di assegnazione/concessione sono gratuite.

ART. 39 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.

3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.

4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

ART. 40 INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. La realizzazione dei monumenti funerari, lapidi e copritomba, anche "provvisori", dovrà conformarsi per dimensioni, materiali, forme, misure e sagome alle indicazioni impartite dall'Amministrazione.

2. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà del Comune se entro la data di scadenza della concessione/assegnazione o dell'esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto. Il Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento dei cimiteri.

3. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico ove non ne sia stata richiesta la restituzione (ove possibile) dai legittimi proprietari nei sopra indicati termini, sono acquisite al patrimonio del Comune e verranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.

4. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta.

ART. 41 – SMALTIMENTO RIFIUTI

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno

essere raccolti negli appositi contenitori posti nei pressi dell'area cimiteriale.

2. È vietato il deposito nei contenitori, di cui al comma precedente, di materiali quali rottami, lapidi e similari; essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.

3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni ed estumulazioni, eccezion fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori etc., ai fini dello smaltimento, sono da classificarsi ai sensi del D.lgs. 152/06 s.m. e i.

ART.42 MODALITA' DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE

1. All'interno delle aree cimiteriali è vietata la circolazione ai veicoli privati salvo i seguenti casi:

a) autoveicoli muniti di contrassegno per disabili rilasciato dagli organi competenti, esclusivamente in presenza del titolare dell'autorizzazione stessa;

b) autoveicoli delle ditte private operanti nel settore quali imprese funebri, marmisti, fioristi etc. con portata non superiore a 35 quintali, durante lo svolgimento delle proprie attività secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

2. La circolazione di tutti gli autoveicoli autorizzati all'interno dell'area cimiteriale deve avvenire "a passo d'uomo" e ha l'obbligo di garantire sempre la precedenza al transito pedonale.

3. Deve essere comunicato preventivamente al Responsabile dei servizi cimiteriali, da parte degli addetti ai lavori, lo svolgimento di qualsiasi attività all'interno dei cimiteri.

CONCESSIONI**ART. 43 Concessione di aree**

1. Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la inumazione o per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, collettività o istituzioni. La concessione non può essere ceduta a terzi, ma deve essere retrocessa al Comune.
2. Alle sepolture private di cui sopra, si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.
3. Ogni progetto di costruzione di sepoltura privata deve essere approvato dal Comune.
4. Nell'atto di approvazione viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro (escluse le cassette ossario o le urne cinerarie).
5. Con riferimento alle aree già concesse ai privati e non ancora edificate, i concessionari devono presentare entro 90 giorni, a pena di decadenza, dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita scheda progettuale e realizzare l'opera entro i successivi 180 giorni dall'ottenimento della relativa autorizzazione.
6. Nei casi di cui al 1 comma del presente articolo, i concessionari devono presentare entro 90 giorni, a pena di decadenza, apposita scheda progettuale e realizzare l'opera entro il termine di 180 giorni, previsto dalla concessione, di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

ART. 44 Concessione in uso di manufatti

1. Il Comune può concedere in uso manufatti costruiti in proprio e precisamente: a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie); b) sepolture per famiglie, per collettività o istituzioni (tombe, cappelle).
2. Il rilascio della concessione è regolato da uno schema di convenzione-tipo.
3. Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, rinnovabile, non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso al Comune che effettuerà il rimborso relativo al periodo non usufruito, calcolato secondo la formula di cui al successivo art. 47, comma 2.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. La concessione in uso non pregiudica al Comune il diritto di modificare le distanze o lo stato delle aree e delle opere attigue alla sepoltura in concessione, nell'interesse del Comune stesso e della collettività.
6. Il canone da corrispondere al Comune per il rinnovo della concessione è quello vigente al momento della richiesta di rinnovo.
7. Il rinnovo della concessione viene formalizzato con nuova convenzione da stipularsi tra le parti.
8. La scadenza delle concessioni è comunicata, con 60 giorni di anticipo, ai concessionari o aventi causa, oppure, se non reperibili, sarà esposta per uguale periodo di 60 giorni all'ingresso del cimitero. Trascorso tale termine il comune entra nel possesso e nella piena disponibilità dell'area e del manufatto oggetto della concessione.

ART. 45 – Concessione di loculi

1. Un loculo è concesso solamente in presenza di una salma da tumulare.
2. In deroga a quanto previsto al primo comma, tuttavia, il Comune può concedere loculi, senza la presenza della salma da tumulare, nei limiti della disponibilità degli stessi.
3. Un ossario/nicchia è concesso in presenza di resti mortali/urna cineraria da tumulare.
4. I loculi e gli ossari/nicchie, vengono concessi nel rispetto del seguente criterio: senza soluzione di continuità dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra. Esaurita la fila verticale immediatamente precedente (ossia giunti al canto dell'ultima ultima fila) si procede verso destra con successiva assegnazione del loculo in prima fila.
5. E' fatta salva la possibilità di dare in concessione loculi retrocessi indipendentemente dalla loro posizione. La concessione non può essere ceduta a terzi, ma deve essere retrocessa al Comune.
6. In deroga a quanto previsto dal quarto comma può essere concesso, in presenza di una salma da tumulare, un loculo/ossario/nicchia adiacente, (affiancato sul lato destro), a quello già occupato dalla salma del coniuge del defunto, alla cui sepoltura ci si appresta, di un parente in linea retta ed in linea collaterale fino al sesto grado. Si riconoscono le famiglie di fatto (convivenze).

ART. 46 – Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari; di quelle concesse ad enti o istituzioni è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione del 1 comma del presente articolo sono considerati familiari del concessionario i parenti e gli affini fino al sesto grado.
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta del concessionario, il diritto alla sepoltura è automatico. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario o, in mancanza di questi, dal parente suo più prossimo, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che va acquisita e conservata dal Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi.

ART. 47 – Rinuncia di aree e manufatti in concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, tombe di famiglia, loculi e ossari: a) quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; b) quando non siano state utilizzate per inumazioni o, comunque, siano libere da salme, resti o ceneri; c) quando, in caso di loculo o ossario, i resti siano trasferiti in altre sepolture regolarmente autorizzate.
2. Il Comune, in seguito a rinuncia del concessionario, corrisponderà a questi un importo pari a: $\frac{2}{3}$ della durata di concessione – (meno) numero anni di utilizzo x (per) importo vigente al momento della rinuncia della concessione: (diviso)

anni durata della concessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato o perpetuo, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti costruiti, parzialmente o totalmente, dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti o ceneri.

5. Al rinunciante spetterà il rimborso di una somma determinata come indicato al secondo comma. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

ART. 48– Durata delle concessioni e loro rinnovo

1. Le concessioni di cui ai precedenti artt.44 e 45 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 285/90, la durata delle concessioni è così fissata: a) in **99** anni per le aree ed i manufatti destinati alle sepolture per famiglie, collettività o istituzioni b) in **99** anni per le cellette ossario c) in **99** anni per i loculi individuali.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sepoltura del defunto, se antecedente. In caso di concessione di loculo individuale o di celletta ossario a favore di persone ancora in vita, la data di decorrenza della concessione coinciderà con la data del versamento del canone dovuto.

4. La durata del rinnovo è pari alla durata originaria della concessione, fatte salve modifiche di legge o Regolamento che vadano a definire, per lo specifico manufatto in oggetto, una diversa durata della concessione

ART. 49 SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarietto o cinerario si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.

2. L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossarietto o cinerario).

ART. 50 RETROCESSIONI

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

a) qualora la retrocessione avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione, o di riconcessione nel caso di concessioni perpetue, in vigore al momento della rinuncia;

b) qualora la retrocessione avvenga dopo i 2 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di riconcessione relativa agli anni interi residui non fruiti.

3. L'importo di riconcessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.

5. la retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua, antecedentemente al Marzo 1966, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

ART. 51 ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/90.

2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata, gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 52 REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento motivato Responsabile dei servizi cimiteriali, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune. Contestualmente verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Rimangono a carico dall'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

ART. 53 DECADENZA

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall' art.43 e dal successivo art. 55;
- f) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Dirigente previa accertamento istruttorio del Responsabile dei servizi cimiteriali.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 54 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. I concessionari di sepolture private, di loculi e/o ossarini e cinerari sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inadatto alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

1.

ART. 55. PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione od inumazione impegna il concessionario alla presentazione di un progetto entro il termine previsto nella concessione.

2. Le opere devono essere completate entro il termine previsto dalla concessione, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 56 *GESTIONE DEL SERVIZIO*

1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nel cimitero direttamente in economia oppure attraverso altra forma di gestione, prevista dalla normativa vigente.

2. Con apposito provvedimento la Giunta comunale delibera i criteri generali per lo svolgimento del servizio.

CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

ART. 57 CREMAZIONE

1. Il comune, se non dispone di impianto di cremazione, provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2, lett. g) del presente Regolamento.

ART. 58 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio di Stato Civile del luogo ove è sepolta la salma.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.

ART. 59 URNE CINERARIE

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.

2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune o quanto disposto al successivo comma 5.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui alla normativa vigente, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno soggette a preventiva approvazione da parte dell'Ente.

5. A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:

a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia e come meglio indicato nel successivo art. 87 del presente regolamento;

b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;

c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti;

d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;

e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;

f) che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo ;

g) che per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia prevista e corrisposta idonea tariffa da prevedersi nella "griglia tariffaria cimiteriale";

h) che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale degli aventi titolo.

ART. 60 INUMAZIONE DELLE CENERI

1. Tra i modi di conservazione delle ceneri è prevista l'inumazione dell'urna.

2. L'inumazione dell'urna è effettuata esclusivamente in area cimiteriale specificamente destinata allo scopo.

3. La concessione in uso dell'area per l'inumazione dell'urna contenente le ceneri viene rilasciata dietro pagamento della relativa tariffa ed ha durata di novantanove anni.

4. Al termine della concessione, nei sei mesi precedenti la scadenza, la stessa può essere rinnovata a richiesta degli aventi diritto alla tariffa vigente al momento per un ulteriore decennio .

5. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno dei cimiteri o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito, alla dispersione in cinerario comune.

6. Nel caso in cui il defunto, abbia espresso la volontà di essere inumato in urna degradabile, questa verrà collocata nell'area a giardino di dispersione ceneri, perché tale tipo di sepoltura verrà equiparata a tutti gli effetti alla dispersione senza recupero dell'urna.

8. Le fosse destinate all'inumazione dell'urna hanno le dimensioni richieste dalla normativa vigente.

9. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa da collocarsi sul terreno sopra l'urna e recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

ART. 61 FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE

1. La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto.

ART. 62 RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;

b) del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;

c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

d) l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

ART. 63 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE

1. Presenta richiesta di autorizzazione alla dispersione il soggetto indicato dal defunto per la dispersione.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.

3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi provvede uno di quelli indicati all'art. 3 lett.d) L.n. 130/2001-

4. Se il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, provvede il coniuge.

5. In mancanza del coniuge od in caso di rifiuto di questi provvede altro parente prossimo secondo gli artt. 74-75-76-77 Codice Civile.

6. In assenza o nell'impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l'esecutore testamentario.

7. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nel cimitero comunale.

8. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.

ART. 64 MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Il Comune di Bonorva tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che:

a) sono decedute nel territorio del Comune di Bonorva;

b) sono ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;

c) sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;

d) aventi il coniuge o i parenti fino al 6° grado residenti nel Comune.

e) hanno espresso la volontà di far disperdere le proprie ceneri nel territorio comunale.

2. Il comune di Bonorva autorizza la dispersione, oltre che nel cimitero, nei seguenti luoghi:

a) in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui alla vigente normativa;

b) in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi;

c) nei corsi d'acqua e nei fiumi;

d) in aree naturali appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza dai comuni, dalle province e dalla regione;

e) fuori dei centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.

3. Ove manchi indicazione del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse in cinerario comune.

ART. 65 DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione vengono depositate presso il cimitero di Bonorva in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.

2. Presso il cimitero di Bonorva possono essere lasciate in deposito le urne contenenti ceneri in attesa di dispersione o di destinazione definitiva per un tempo massimo di mesi 6. Decorso tale termine senza che sia stata data una destinazione alle stesse si procede alla loro dispersione in cinerario comune indipendentemente dalla indicazione di un luogo per la dispersione da parte del defunto.

ART. 66 COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile nel territorio comunale, anche per le ceneri appartenenti a persone defunte fuori dal Comune di Bonorva, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.

3. L'Ufficio di Stato Civile comunica al Servizio cimiteriale del Comune le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.

5. Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri.

ART. 67 FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE

1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso dal cinerario comune deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.

2. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all'ufficio di stato civile del Comune di Bonorva.

3. Il soggetto che ha eseguito la dispersione deve consegnare entro 10 gg. l'urna ai servizi cimiteriali.

4. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione ai servizi cimiteriali comunali che regolano l'utilizzo delle aree suddette e dietro pagamento della relativa tariffa.

ART. 68 *TARIFFA*

1. E' prevista una tariffa per le seguenti operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna :

- a) dispersioni all'interno dell'area cimenteriale,
- b) dispersioni ceneri all'esterno delle aree cimiteriali ovvero in aree naturali appositamente individuate, con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero;
- c) affidamento ceneri degli aventi titolo con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero.

ART. 69 *SANZIONI*

1. Alle violazioni del presente regolamento e salva la configurazione di illecito penale, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis D.Lgs. n.267/2000.

ART. 70 *SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE*

1. E' apposta in un cimitero comunale una targa riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse. La targa sarà fornita dal Comune di Bonorva dietro pagamento di tariffa.

ART. 71 *REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI*

1. L'Uffici di stato civile tiene aggiornato un registro delle dispersioni, e comunica all'ufficio servizi cimiteri le autorizzazioni rilasciate

ART. 72 *AFFIDAMENTO CENERI*

1. A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:

- a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, regolata dalla normativa in materia;
- b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti; viene attivata a seguito di richiesta dell'avente titolo contenente i dati anagrafici del richidente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;

e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;

f) la possibilità che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;

g) per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia corrisposta idonea tariffa;

h) il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale, degli aventi titolo e l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali variazioni del luogo di conservazione.

NORME TECNICHE-IMPRESE E LAVORI PRIVATI**ART. 73 ACCESSO AL CIMITERO**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie che non sono riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di imprese private, a loro scelta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Il personale delle imprese, o comunque, quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve un abbigliamento e tenere un comportamento consoni alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni previste dagli articoli 28, 41, 42, e dagli articoli seguenti.

3. In caso di violazione delle norme prescritte dal presente regolamento, può essere disposto l'allontanamento dell'impresa.

ART. 74 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE.

1. I singoli progetti di costruzione devono essere conformi al vigente Regolamento d'attuazione, relativo al cimitero comunale, in attesa dell'adozione del Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

ART. 75 INTRODUZIONE E DEPOSITO DEI MATERIALI.

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei servizi cimiteriali. La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere disposto il trasferimento di materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc..

ART. 76 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali;

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, che devono essere riconosciute dal Responsabile dei Servizi cimiteriali;

ART. 77 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.

1. Il Responsabile dei Servizi cimiteriali, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa dei materiali per opere o anche solo lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei

materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 78 IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI

1. È vietato l'impiego di scale o altri mezzi o attrezzature di proprietà del Comune o della società di gestione per lo svolgimento delle imprese. L'impresa dovrà pertanto avere piena autonomia del necessario all'esecuzione delle opere, nel rispetto delle norme di sicurezza.

2. È consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali compressori, scalpelli meccanici, martelli demolitori e generatori di corrente purché le loro emissioni, ed in particolare il loro livello di rumorosità, siano compatibili con le condizioni locali all'atto dell'impiego.

DECORO**ART. 79 DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE**

1. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.

2. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.

3. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni degli uffici comunali.

4. Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se depositi in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.

5. È vietato asportare gli apparati decorativi e funzionali delle sepolture, anche se di proprietà, senza preventiva formale autorizzazione.

ART. 80 DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI

1. Le lapidi dei loculi vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.

2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.

3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.

4. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della

lapide per più di 20 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.

ART. 81 DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di dettare particolari disposizioni di decoro per il cimitero o porzioni di esso, in vista di un miglior risultato estetico e/o funzionale d'assieme.

2. Allo scopo la Giunta Comunale approverà specifici progetti di decoro e di assetto delle sepolture, contenenti disposizioni vincolanti per la loro disposizione e per la realizzazione dei monumenti funebri.

ART. 82 EPIGRAFI

1. Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, sua data di nascita e di morte.

2. A integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.

3. È consentita l'apposizione di epigrafi e foto. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.

ART. 83 MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri è demandata ai privati titolari delle medesime e dovrà essere condotta con la frequenza e l'accuratezza necessarie a garantire le generali condizioni di decoro del cimitero e la sicurezza dei frequentatori e degli addetti.

2. Ove il Responsabile dei Servizi cimiteriali rilevi sepolture in stato di abbandono o comunque in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza o il decoro, provvederà a diffidare i titolari della sepoltura al ripristino di ordinarie condizioni di manutenzione fissando congruo termine per l'esecuzione, tenuto conto di quanto in materia disposto dal presente Regolamento.

3. L'ingiustificata inerzia dei titolari della sepoltura comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, stabilita nella misura: di € 500 ove il difetto di manutenzione pregiudichi la sicurezza; di € 350 negli altri casi.

4. Nello stesso caso e salva l'applicazione delle sanzioni previste, il Comune di Bonorva si riserva la facoltà di sostituirsi al titolare della sepoltura nell'esecuzione delle necessarie riparazioni, rivalendosi successivamente nei confronti del medesimo per le spese sostenute.

5. Ove siano decorsi i termini di legge per l'esumazione o l'estumulazione delle salme e fatte salve comunque le sanzioni pecuniarie previste, il Comune di Bonorva dichiarerà la motivata revoca della concessione funeraria e l'acquisizione al Patrimonio comunale, potendone successivamente decidere in alternativa alla riparazione la demolizione e la contestuale esumazione o estumulazione dei resti mortali.

6. Nel caso di cui al comma precedente il Comune si riserva la facoltà di nuova assegnazione.

ART. 84 PUBBLICITÀ NELLE PERTINENZE CIMITERIALI

1. Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale.

2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale in forma scritta o visiva all'interno dell'area cimiteriale.

3. Ai responsabili delle infrazioni in materia di promozione o pubblicità commerciale verrà applicata la sanzione amministrativa di € 150.

4. Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 85 **NORME INCOMPATIBILI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ed ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.

ART. 86 **SANZIONI**

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui art. 7/bis D.Lgs. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti).

ART. 87 **PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.**

1. Copia del presente regolamento viene pubblicata sul sito istituzionale del comune.

ART. 88 **RINVIO DINAMICO.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 89 **ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione.